PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI DANNEGGIATI DALLA ERUZIONE DEL VESUVIO DELL'APRILE 1906

Art. 42

Al pagamento delle semestralita' per l'ammortamento delle sovvenzioni per la ricostruzione o la riparazione dei fabbricati danneggiati o distrutti, lo Stato concorrera' in ragione di una lira per ogni 100 lire dell'ammontare della sovvenzione concessa al danneggiato.

Per provvedere al pagamento degli interessi sui conti correnti relativi alle sovvenziovi suddette di cui all'articolo 39 della presente legge e concorrere nella misura di cui sopra al pagamento delle semestralita' di ammortamento delle sovvenzioni medesime, sara' inscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio la somma annua di L. 80,000 per gli esercizi dal 1906-907 al 1910-911 e la somma annua di L. 55,000 per venti anni dall'esercizio 1911-912 al 1930-931.

Versione in vigore dal 18 agosto 1906, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti a favore dei danneggiati dalla eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906
Estremi	Legge 19 luglio 1906, n. 390
Titolo	III — Provvedimenti a favore dei privati
Capo	II — Prestiti e mutui di favore
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1906

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-dei-danneggiati-dalla-eruzione-del-vesuvio/art-42/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it